

S T A T U T O

Articolo 1

E' costituita con sede in Campi Bisenzio, un'associazione denominata **"PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO ONLUS"**.

L'associazione è la continuazione della "Associazione Fratellanza Mutua di Assistenza ai malati" costituita sin dal 1871 e sorta nel 1855 da un primo nucleo di volontariato laico e divenuta nel 1880 "Fratellanza di Mutua e Pubblica Assistenza".

Articolo 2

La Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio è un'associazione laica e apartitica. Fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia ed è formata da donne e uomini che, tramite l'opera volontaria e la partecipazione assumono impegni per il raggiungimento di obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale, per affermare i valori della solidarietà, difendere la vita, la cultura della pace e della non violenza.

Ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Articolo 3

L'emblema dell'Associazione è costituito da due mani che si stringono in segno di solidarietà, sovrastate da uno scudo raffigurante un cane rampante volto a sinistra su fondo rosso, con al lato sulla destra la croce ANPAS, con scritta "Pubblica Assistenza Campi Bisenzio 1855".

La bandiera sociale viene esposta esternamente dalla sede dell'Associazione e non potrà essere spostata che nei casi di manifestazioni, riunioni di interesse pubblico e civile, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

In nessun caso la bandiera potrà uscire se non accompagnata dal Presidente o suo delegato e/o componente del Consiglio Direttivo

Per i trasporti funebri di soci e volontari, per gravi lutti nazionali e internazionali la bandiera sociale sarà abbrunita. In segno di ripudio alla guerra come strumento di offesa e non risolutivo delle controversie internazionali viene esposta legata da un nastro bianco.

Articolo 4

I fini dell'Associazione sono:

- l'organizzazione delle risposte ai bisogni sanitari, e di soccorso di malati e feriti, altresì nella totalità dei bisogni morali e materiali della collettività, attraverso l'opera dei volontari e delle volontarie ed anche personale dipendente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- lo sviluppo della partecipazione attiva per la soluzione dei problemi sanitari, sociali, ambientali, di protezione civile, culturali e ricreativi;
- l'analisi e il supporto dei bisogni morali e materiali della

collettività, con particolare attenzione a quelli dei più deboli, dei disabili e degli emarginati;

- la costruzione di una società più equa e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, e di quant'altro abbia riferimento alla dignità umana;

- l'affermazione della cultura della pace, fra singoli e fra i popoli, l'affermazione dei principi della "non violenza" e dell' "antifascismo";

- l'affermazione di pari opportunità tra donne e uomini, affinché nel rispetto della libertà individuale, a tutti sia consentito di godere dei propri diritti e di esprimere la propria personalità;

- la costituzione o l'adesione a Consorzi nel campo della mutualità e delle onoranze funebri;

- la valorizzazione di un nuovo welfare attraverso lo sviluppo, la costituzione, il finanziamento e l'adesione a reti di associazioni non profit, del terzo settore e della cooperazione sociale;

- l'unione tra associazioni di volontariato, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità delle funzioni sanitarie, sociali e di solidarietà in più territori comunali per anticipare l'organizzazione delle risposte ai bisogni sanitari, sociali e di soccorso;

- il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991 n.ro 381 al fine di essere ammessa come socio delle dette cooperative;

- qualunque altra iniziativa, anche mediante collaborazioni con le pubbliche istituzioni, con altre Associazioni di volontariato, con il terzo settore e con privati, per il raggiungimento dei propri fini statutari.

Articolo 5

Le attività dell'Associazione consistono nell'organizzare:

1. il soccorso e l'assistenza ai feriti e agli ammalati;
2. l'intervento in caso di calamità pubblica e privata e in ogni altro caso in cui sia richiesta o riconosciuta la necessità e l'utilità della propria opera;
3. la partecipazione degli associati e della cittadinanza allo studio dei bisogni morali e materiali della collettività, alla programmazione e all'esecuzione delle soluzioni per il loro soddisfacimento;
4. la formazione e l'aggiornamento dei volontari e delle volontarie;
5. servizi sociali e assistenziali per il sostegno ai cittadini in condizioni di difficoltà anche temporali;
6. promozione, raccolta e donazione di sangue e di organi;
7. formazione e informazione sanitaria, sociale, culturale, di tutela ambientale, per il benessere fisico e mentale per la cittadinanza;
8. iniziative e progetti di solidarietà su problemi della povertà, del dolore e della solitudine;
9. iniziative e progetti di protezione civile e di tutela ambientale;

10. iniziative di promozione di un mercato equo e solidale;
11. iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale;
12. iniziative e servizi di carattere culturale, sportivo e ricreativo;
13. servizi medici e ambulatoriali;
14. servizi di trasporto sociale;
15. servizi di trasporto sanitario e degli organi;
16. servizi di onoranze funebri;
17. la cremazione delle salme;
18. servizi di mutualità;
19. progetti finalizzati all'accoglimento degli obiettori di coscienza, alla promozione del servizio sociale non obbligatorio, alla formazione degli obiettori di coscienza e di coloro che svolgono il servizio civile non obbligatorio;
20. le attività commerciali e produttive marginali previste dall'art. 8, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266 e specificate dal D.M. 25 maggio 1995.

Articolo 6

Possono entrare a far parte della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio tutti i cittadini senza distinzione di razza, sesso, religione, opinione politica, che ne condividono le finalità, siano mossi da spirito di solidarietà e si impegnano a rispettare lo Statuto e il regolamento e sottoscrivono la quota associativa.

Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta. Nessun socio può essere portatore di più di una delega.

Articolo 7

Gli associati si suddividono in:

1. ordinari;
2. volontari;
3. onorari.

I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono all'Associazione rispettandone lo Statuto e i regolamenti da esso derivati, e si mantengono in pari con le quote associative.

I volontari sono coloro che aderiscono all'Associazione rispettandone lo Statuto e i regolamenti da esso derivati e s'impegnano direttamente, senza conseguirne lucro e con continuità, per la realizzazione dei progetti, dei servizi e delle attività dell'Associazione.

Gli associati onorari sono coloro che contribuiscono alla vita dell'Associazione con particolare titolo di merito, che hanno dimostrato particolare attaccamento alla Pubblica Assistenza di Campi

Bisenzio e che hanno illustrato e resi operanti nella società i fini statutari.

Gli associati ordinari e quelli volontari sono ammessi dal Consiglio Direttivo.

Gli associati onorari sono nominati dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

I diritti degli associati sono:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo Statuto, dal regolamento dei Volontari e dei regolamenti interni necessari alla vita organizzata dell'Associazione;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dalla Legge e dallo Statuto;
- formulare proposte agli organi associativi in riferimento ai fini e alle attività statutarie;
- chiedere informazioni agli organi dirigenti sull'andamento della vita della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, e ottenere risposta nei tempi e nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio Direttivo;
- avere diritto di voto in assemblea, eleggere gli organi associativi, purché siano in regola con il pagamento della quota associativa, e, alla data di svolgimento dell'assemblea, abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo diverse disposizioni di Legge in materia;

- essere eletti negli organi associativi, purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Articolo 9

I doveri dell'associato sono:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti, i deliberati degli organi associativi;
- essere in regola con la quota associativa;
- non compiere atti in contrasto con i fini statutari e con gli interessi dell'Associazione;
- impegnarsi per il raggiungimento dei fini associativi.

Articolo 10

La qualità di socio ordinario si perde:

- per rinuncia;
- per mancato pagamento della quota associativa;
- per esclusione.

L'esclusione dell'associato può essere deliberata dall'assemblea dei Soci, su proposta motivata dal Consiglio Direttivo, soltanto per gravi motivi.

L'esclusione è deliberata con voto palese e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associato.

La delibera adeguatamente motivata dovrà essere comunicata all'associato mediante lettera raccomandata.

Contro tale decisione l'associato escluso può ricorrere all'Autorità Giudiziaria nei sei mesi successivi dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione di cui sopra.

La qualità di socio volontario si perde per:

- dimissioni,
- esclusione.

L'esclusione del Socio volontario è disciplinata dal regolamento dei volontari.

Articolo 11

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Le entrate sono costituite da:

- quote associative;
- corrispettivi per le prestazioni effettuate;
- contributi di enti pubblici e privati;
- oblazioni ed introiti derivanti da ogni altra attività che a qualsiasi titolo provenga all'Associazione.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 12

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili pervenuti a qualsiasi titolo;
- titoli pubblici e privati;
- lasciti, legati e donazioni purché accettate nelle forme e nei termini di Legge.

Articolo 13

I contributi dei soci sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dall'Assemblea.

I contributi straordinari elargiti dai soci, possono essere stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione di trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Articolo 14

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

- Il Collegio dei Sindaci Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sono gratuite, ai membri degli organi dell'Associazione possono essere soltanto rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata entro i limiti previsti dalla Legge.

Articolo 15

Ogni anno, entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, si deve riunire l'Assemblea ordinaria degli associati, convocata dal Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata dal Consiglio Direttivo per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo con le allegate relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

Alla stessa assemblea andrà sottoposta per l'approvazione la Relazione del Presidente sulle attività, le linee programmatiche e le progettualità dell'Associazione.

L'Associazione dà la massima pubblicità possibile all'avviso di convocazione dell'Assemblea tramite affissione, presso l'Albo Associativo, dell'avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'Assemblea e attraverso i propri organi di stampa e con l'affissione di manifesti nel territorio comunale.

L'assemblea ordinaria deve essere altresì convocata:

- a)** entro il mese di gennaio dell'esercizio in cui scade il Consiglio

Direttivo, per procedere alla nomina dei componenti della Commissione Elettorale;

b) entro 30 (trenta) giorni nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo;

c) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;

d) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta e con indicazione delle materie da trattare di almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, su convocazione del Consiglio Direttivo.

L'assemblea deve essere convocata in sede straordinaria:

1) per approvare o modificare lo Statuto;

2) per trasformare l'Associazione, procedere allo scioglimento della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio nominando i liquidatori.

Il Collegio dei Sindaci Revisori provvede alla convocazione dell'Assemblea oltre che nei casi in cui vi è obbligo di legge anche in tutti i casi in cui pur essendovi obbligato non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, trascorse 24 ore dalla prima, sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti.

Articolo 17

I compiti dell'Assemblea sono:

- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo di ogni esercizio;
- approvare la relazione del Presidente e la relazione del Collegio dei Sindaci Revisori;
- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi ed organismi sociali ed eleggere i componenti degli stessi;
- deliberare in merito alla alienazione del patrimonio immobiliare dell'Associazione;
- approvare e modificare i regolamenti dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
- approvare il regolamento generale dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo, curando la rispondenza dello stesso alla natura partecipativa dell'Associazione;
- approvare e modificare, su proposta dei soci volontari, il regolamento per le attività dell'attività volontaria;
- approvare le modifiche dello statuto;
- nominare il Presidente onorario e gli associati onorari;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione o la trasformazione

dell'Associazione.

Articolo 18

All'apertura delle Assemblee il Presidente dell'Associazione o altra persona designata dagli associati verifica la validità della riunione, in caso positivo invita gli associati ad eleggere il Presidente e il Segretario dell'Assemblea stessa, nonché tre scrutatori per il proseguimento dei lavori. L'Assemblea adotta le deliberazioni con voto palese. Il Segretario redige il verbale.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

Nell'Assemblea straordinaria il verbale verrà redatto dal Notaio.

In caso di Assemblea ordinaria dei soci, appositamente convocata per il rinnovo degli organi elettivi secondo le modalità di cui all'art. 15 lettera a, l'Assemblea indica il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, nomina la Commissione Elettorale che dovrà essere formata da

soci in regola con le quote sociali. I componenti della Commissione Elettorale non sono eleggibili negli organi associativi relativamente al mandato affidatogli dall'Assemblea.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si sciolga o nel caso in cui almeno la metà più uno dei suoi componenti risulti decaduto o dimissionario e non sia possibile procedere alla sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo, per esaurimento della lista elettorale), si dovranno anticipare le elezioni degli organi associativi, rispetto al loro mandato triennale, il collegio sindacale convocherà l'assemblea ordinaria per l'elezione dei nuovi organi.

Le attività connesse all'informazione e alle modalità di voto sono espletate dalla Commissione Elettorale.

Articolo 19

L'Assemblea ordinaria dei soci, appositamente convocata, nomina la commissione elettorale formata da soci in regola con le quote sociali; essa ha il compito di formulare e accogliere le proposte di candidatura, di controllarne la validità predisponendo un'unica lista elettorale in ordine alfabetico, di determinare il luogo, la data e gli orari della consultazione elettorale. Le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi dell'Associazione dovranno tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'approvazione del bilancio, momento in cui decade anche il Consiglio Direttivo. Ogni socio può

presentare la propria candidatura per iscritto, controfirmata da almeno 10 soci in regola con le quote sociali.

Alle elezioni partecipano tutti i soci ordinari e volontari scegliendo con voto preferenziale i propri candidati, il numero delle preferenze che si possono esprimere è sempre pari al numero dei candidati da eleggere, l'assemblea ha il compito di istituire il seggio elettorale presso la sede sociale e presso altri luoghi associativi o istituzionali se lo ritiene opportuno.

Articolo 20

L'Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 11 (undici) consiglieri ad un massimo di 15 (quindici), ma sempre e comunque un numero dispari.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, un Vice Presidente, il Segretario, l'Amministratore e il Direttore sociale. Il Segretario e il Direttore sociale possono essere scelti anche fra persone che non facciano parte del Consiglio Direttivo, in tale caso non hanno diritto di voto. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, inoltre di nominare fra i propri membri o tra gli associati esterni, responsabili e coordinatori dei settori di attività dell'Associazione e/o per incarichi speciali e temporanei. Questi ultimi, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non hanno diritto di voto.

Il Volontariato organizzato fra cui il Corpo dei Volontari, la Squadra di Protezione Civile e Ambientale, il Gruppo Donatori di Sangue e ulteriori Gruppi di attività rispondenti alle finalità statutarie e di nuova costituzione, possono esprimere in contemporanea alle elezioni del Consiglio Direttivo i loro rappresentanti, membri a tutti gli effetti del Consiglio Direttivo e con diritto di voto.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per quanto riguarda la direzione e la gestione amministrativa sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- promuove ogni anno la campagna di tesseramento per favorire l'adesione del maggior numero di persone;
- fornisce agli associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione e, a tale scopo indice periodiche riunioni informative;
- redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre ogni anno all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli associati;
- presenta al Collegio dei Sindaci Revisori, il bilancio consuntivo, quello preventivo, unitamente a tutti gli atti, i registri contabili, i libretti e gli estratti bancari e postali e la relazione finanziaria, mette a disposizione a tutti gli associati presso la sede il bilancio

consuntivo e preventivo, unitamente agli allegati sopracitati.

- assume, licenzia gli eventuali dipendenti dell'Associazione e sovrintende a tutti gli aspetti contrattuali ad essa inerenti;
- deferisce gli associati ordinari e volontari al Collegio dei probiviri;
- compila i regolamenti applicativi allo Statuto;
- previa delibera della assemblea ordinaria dei soci acquista, permuta e vende immobili, consente iscrizioni, cancellazioni e annotazioni ipotecarie, procede all'apertura di sovvenzioni e mutui, consente la cancellazione di tutte le garanzie anche ipotecarie, delegando a tali operazioni il Presidente o un altro dei suoi componenti, con delibera consiliare assunta alla presenza di almeno 4/5 dei suoi componenti e una maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti. Stila tutti gli atti e contratti di ogni genere, in essi compresi gli acquisti immobiliari per sedi, uffici e strutture sanitarie e non.

Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei consiglieri e le deliberazioni sono valide se approvate dalla metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 22

Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e degli organi da questo

nominati, firma gli atti associativi, può delegare, su deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Amministratore a firmare atti e documenti di ordinaria amministrazione.

Cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da essi derivati e l'esecuzione delle decisioni adottate dagli organi associativi. Ha facoltà di adottare provvedimenti di urgenza, in caso di impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo, che comportino impegni di spesa ~~non~~ previsti nella relazione e nelle linee programmatiche presentate e deliberate dall'assemblea dei soci, sentendo il parere dell'Ufficio di Presidenza, nominato tra i membri del Consiglio, riferendo comunque alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo per la ratifica. In caso di sua assenza o di impedimento è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente assume i poteri del Presidente in caso di Sua assenza.

Il Segretario assiste alle adunanze del Consiglio e alle sedute ordinarie e straordinarie dell'Assemblea degli associati. Redige i verbali del Consiglio Direttivo, ne cura l'ordine del giorno e la sua esecuzione, informa gli associati sulle deliberazioni con la massima trasparenza, anche attraverso gli organi di stampa dell'Associazione. Verifica, aggiorna e predispone gli atti per le deliberazioni del Consiglio Direttivo anche in relazione all'iscrizione, l'aggiornamento

e la vidimazione dei registri associativi a norma di Legge. Cura i rapporti con gli organi di partecipazione degli Enti Locali e gli organismi ANPAS Regionali e Nazionali.

L'Amministratore predispone il bilancio di previsione e il fabbisogno di cassa, cura la gestione contabile nel corso dell'esercizio finanziario, coordina, di concerto con il Direttore Sociale e con i responsabili delle attività del volontariato, le entrate e le uscite dell'Associazione, predispone il bilancio consuntivo e il relativo commento, predispone inoltre statistiche e programmi di carattere finanziario.

Al Direttore sociale, rispondono i dipendenti dell'Associazione, i lavoratori a tempo indeterminato, gli obiettori e i giovani impegnati nel servizio civile non obbligatorio.

Tiene in consegna i materiali, i beni mobili e gli automezzi di cui è dotata l'Associazione, cura la gestione del patrimonio sociale, l'inventario e gli acquisti di concerto con l'Amministratore. Verifica e stabilisce i rapporti di collaborazione consorzile e di rete instaurati dal Consiglio Direttivo per il miglioramento del welfare e dei servizi alla cittadinanza.

Articolo 23

Il Collegio dei sindaci è composto da cinque (5) membri: tre effettivi e due supplenti e nomina al suo interno il Presidente. La

determinazione dei membri effettivi e di quelli supplenti si effettua sulla base dei risultati delle votazioni per questo organo associativo. In caso di assenza alle riunioni del Collegio da parte dei membri effettivi subentreranno i membri supplenti.

Il Collegio Sindacale:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa;
- verifica il conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e ne riferisce all'Assemblea in sede di approvazione;
- convoca l'Assemblea degli Associati, nel caso previsto dall'art. 15 lettera b del presente Statuto.

Articolo 24

Il Collegio dei Probiviri è composto da almeno tre (3) persone, di particolare rettitudine e correttezza morale, possibilmente con specializzazioni in materia giuridica il cui Presidente viene eletto dall'assemblea.

I compiti del Collegio dei Probiviri sono:

- vigilare sull'andamento della vita associativa, per la corretta applicazione dello Statuto;
- adottare i provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti interni da prendere nei confronti degli associati deferiti dal

Consiglio Direttivo;

- convocare l'Assemblea degli Associati, nei casi previsti dall'art. 15 del presente Statuto.

Articolo 25

Il Collegio dei Sindaci Revisori e dei Probiviri, sono eletti dagli associati, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo. Durano in carica tre anni e decadono per dimissioni degli stessi. I Sindaci e i Probiviri possono essere anche non soci e possono essere rieletti. Nel caso di sostituzione della metà più uno dei componenti del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri dovranno essere indette nuove elezioni limitatamente all'organo interessato, la cui scadenza comunque si uniformerà a quella naturale del Consiglio Direttivo.

Articolo 26

Presso l'Associazione è istituito l'Albo Associativo.

L'Albo Associativo dovrà essere collocato esterno e in modo accessibile a tutti gli associati. Sull'Albo dovranno essere affisse tutte le comunicazioni ufficiali e le informazioni da parte degli organi associativi. Soltanto gli organi associativi, ognuno per la sua competenza, possono disporre dell'utilizzo dell'Albo.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di organizzare la gestione e

l'organizzazione delle attività tramite comitati di settore o di sezione nei quali nominare, oltrechè consiglieri e tecnici ritenuti necessari, gli associati volontari affinché possano contribuire direttamente allo sviluppo complessivo dell'Associazione, oltrechè ai settori di competenza. Ciò in relazione ai principi ispiratori della vita interna associativa, sostanziati nella partecipazione e nel decentramento.

Articolo 28

Eventuali convenzioni tra l'organizzazione ed Enti o soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, insieme alle modalità di attuazione, copia della convenzione deve essere custodita, nella sede, a cura del Presidente. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione. Il Consiglio delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Articolo 29

La Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio adottando il presente Statuto desidera valorizzare le finalità e le attività del volontariato, contribuendo al suo rafforzamento e sviluppo nella qualità di aderente all'ANPAS Nazionale e all'ANPAS Regionale.

Articolo 30

L'Associazione si scioglie, oltre che nei casi previsti dalla legge, per delibera dell'Assemblea o per inattività dell'Assemblea stessa

protratta per oltre due anni.

L'Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento dell'Associazione è validamente convocata con la maggioranza di cui al precedente art. 18 e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione.

L'eventuale patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.ro 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in sintonia con il D. Lgs. N. 460 del 4/12/1997. I beni ricevuti in comodato saranno restituiti ai comodanti.

Articolo 31

Qualunque controversia dovesse insorgere tra la associazione e gli associati ovvero tra gli associati in dipendenza dell'applicazione del presente statuto sarà, nei casi consentiti dalla legge, devoluta alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri amichevoli compositori che non potranno essere soci della associazione.

I componenti il collegio arbitrale saranno nominati uno da ciascuna

delle parti in lite, ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai primi due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Signor Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la associazione, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non avesse provveduto.

Gli arbitri giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

Articolo 32

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.

FIRMATO: ZUARDI VALENTINO

FIRMATO: Dott. FRANCESCO GIAMBATTISTA NARDONE, Notaio